

SENT. 1398/10

Def. 26-7-10



N. 663/06 Reg.
N. 4214 Cron.
N. 2798 Rep.

N. 663/06 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Treviso, in persona dei sottoscritti magistrati:

5 Dott. FRANCESCO PEDOJA, Presidente

Dott. ANTONELLO FABBRO Giudice, rel.

Dott. BRUNO CASCIARRI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

10 nella causa civile n. R.G. promossa con ricorso ex art. 101 L. Fall. notificata in data,

da

██████████ con l'avv. Paolo Polato, giusta mandato a margine dell'atto di citazione ex art. 2 d.lgs 5/03

15 Contro

FRIULCASSA S.p.a. Cassa Regionale Di Risparmio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Roberto Casucci e Giovanni Bonotto;

In punto: intermediazione finanziaria.

20 Causa discussa all'udienza del 05/03/10 e all'esito trattenuta in decisione

con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per l'attore:

1) NEL MERITO

A) IN PRINCIPALITA'

25 A. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni Argentina 8% TF 99/02 EUR per nominali euro 75.000 per un controvalore in EURO 79.045,33, immesse nel dossier titoli n. [REDACTED] occorso in data 07/08/2000 (meglio descritto in atti), attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 30 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

B. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per il predetto ordine di acquisto assommante complessivamente ad € 79.045,33 ovvero in quella di- 35 versa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore dell'attrice per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

B) IN SUBORDINE

40 A. Accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 79.045,33 o in quella diversa somma maggiore o minore 45 somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

C) IN OGNI CASO

A. Spese ed onorari di lite integralmente rifiusi.

2) IN VIA ISTRUTTORIA

50 A. Ammettere C.T.U volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sul deposito titoli allo stesso intestato, con formulazione del seguente quesito: "*Esaminata la documentazione*

prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore sul suo portafoglio a seguito dell'operazione di compravendita delle obbligazioni di cui è causa posta in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo".

B. Si offrono in produzione i seguenti documenti:

- 65 1. ordine di acquisto titoli obbligazioni Argentina 8% 99/02 EUR;
2. e/c c/c n° 7304275509 al 30/09/2000;
3. e/c c/c n° 7304275509 al 31/03/2001
4. lettera [REDACTED] 14/02/05;
5. Lettera [REDACTED] 21/02/05;
- 70 6. Lettera avv. Polato 25/02/05;
7. lettera Friulcassa 01/04/05;
8. lettera Friulcassa 27/04/05;
9. Contratto negoziazione del 04/01/1994;
10. riepilogo rendimenti titoli di stato anno 2000
- 75 11. Estratto di Standard's & Poor relativo ai rating di alcuni paesi emergenti;
12. Estratti dal Documento ufficiale di offerta Pubblica Di Scambio Volontaria dello stato Argentina.

C. si chiede che il signor Giudice voglia ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:

- 80 1. Vero che in data 07/08/2000 all'atto dell'investimento di nominali euro 75.000 in obbligazioni Argentina 8% EUR TF 99/2002 il funzionario della CRUP dichiarava che le Obbligazioni "Argentina" erano titoli sicuri alla pari di quelli italiani;
2. Vero che in data 07/08/2000 all'atto dell'investimento di nominali euro 85 75.000 in obbligazioni Argentina 8% EUR TF 99/2002 il funzionario della CRUP rassicurava il [REDACTED] sulla tranquillità e sicurezza dell'investimento in Titoli Argentini.

3. Vero che in data 07/08/2000 all'atto dell'investimento di nominali euro 75.000 in obbligazioni Argentina 8% EUR TF 99/2002 il funzionario della CRUP assicurava il [REDACTED] che mai uno Stato poteva fallire e comunque esisteva la garanzia del Fondo Monetario Internazionale.

Per parte convenuta:

Nel merito: Respingersi le domande avverse.

95 **In subordine:** Darsi atto che l'attore ha riscosso una cedola pari a lire 10.162.417 (27/2/01), con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria avversa.. Spese rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

100 Si rimanda al decreto del G.R. in data 17/7/07.

La causa è stata istruita mediante l'assunzione del teste [REDACTED] e discussa all'udienza in camera di consiglio del 5/03/10.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nullità degli ordini di acquisto.

105 L'attore ha contestato la violazione di norme comportamentali da parte della banca. Non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità (Cass. SU 26725/2007).

2. Sull'inadeguatezza dell'operazione.

La causa riguarda l'acquisto di obbligazione Argentina 8% TF 99/02, nominali € 75.000,00 controvalore € 79.045,33, eseguito il 7/8/2000.

110 E' bene premettere i principi dettati dalla S.C. (sentenza n. 17340 del 25/06/2008) in materia di obblighi informativi dell'intermediario e di adeguatezza delle operazioni in strumenti finanziari:

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria approvato con il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, (che riproduce
115 l'identica disposizione già prevista dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17, re-

cante il recepimento, tra l'altro, della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (comma 1, lett. b).

120 Questa regola - nell'assoggettare la prestazione dei servizi di investimento ad una disciplina diversa e più intensa rispetto a quella discendente dall'applicazione delle regole di correttezza previste dal c.c., impone all'operatore il dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al
125 rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento o disinvestimento.

Il duplice riferimento alle informazioni adeguate e necessarie e la direzione dell'obbligo nei confronti del cliente inducono a ritenere che le informazioni
130 debbano essere modellate alla luce della particolarità del rapporto con l'investitore, in modo da soddisfare le specifiche esigenze proprie di quel singolo rapporto. L'obbligo di informazione nella prestazione dei servizi di investimento ha ricevuto una specificazione di dettaglio nella disciplina regolamentare introdotta dalla CONSOB: prima con la Delib. 30 settembre 1997, n. 10943, poi con la Delib.
135 1 luglio 1998, n. 11522, applicabile *ratione temporis* al momento dell'acquisto dei titoli da cui è sorta la presente controversia. La disciplina regolamentare prevede tra l'altro:

- che l'intermediario autorizzato non può effettuare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria
140 per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento (Delib.

CONSOB n. 10943, art. 5, comma 2; Delib. CONSOB n. 11522, art. 28, comma 2);

- che l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, **lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione**; e che qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, **l'intermediario può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto** (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico), **in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute** (Delib. n. 10943, art. 6, comma 3; Delib. n. 11522, art. 29, comma 3).

Analizzando l'operazione oggetto di causa si osserva:

- la stessa banca convenuta ammette che *“nel caso di specie, il cliente non ha comunicato alla banca né la propria situazione finanziaria, né i propri obiettivi di investimento. In tal caso prudenza vuole che il cliente venga collocato nella categoria più conservativa degli investitori La convenuta, in mancanza di informativa specifica, in ossequio al dettato dell'art. 29, ha avvertito il [REDACTED] che l'acquisto di euro 75.000,00 di bond argentini non era operazione adeguata al patrimonio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del cliente”* (comparsa conclusionale pag. 2), il quale, nonostante l'avviso, ha autorizzato l'operazione.
- nell'ordine di compravendita del titolo (doc. 4 banca convenuta) si legge quanto segue: *“con riferimento all'ordine di compravendita di valori mobiliari sopra riportato ho preso atto che: si riferisce ad un'operazione non adeguata rispetto al mio patrimonio, ovvero alla mia situazione fi-*

nanziaria ed agli obiettivi d' investimento da me perseguiti e tuttavia vi autorizzo ad eseguirlo”.

Occorre allora stabilire se in tal modo la banca abbia assolto agli obblighi
170 posti a suo carico dall'art. 29 della Delibera CONSOB 11522/1998, e quindi, in
particolare, posto che la banca ha acquisito l'autorizzazione scritta del cliente ad
eseguire l'operazione, dopo avere avvisato il cliente che la stessa era inadeguata
rispetto al suo profilo di investitore, occorre stabilire se abbia anche adeguata-
mente informato il cliente circa i motivi per cui sconsigliava l'operazione.

175 A tale fine non può ritenersi sufficiente la formula contenuta nel modulo
*(“operazione non adeguata rispetto al mio patrimonio, ovvero alla mia situazio-
ne finanziaria ed agli obietti vi di investimento da me perseguiti”)* perchè è gene-
rica e fa riferimento ad ipotesi alternative senza chiarire quale/i di esse ricorres-
se/ro effettivamente nel caso di specie e risulta quindi essere una mera clausola
180 di stile: un'informazione di tal genere non consente al cliente di dare un consa-
pevole consenso all'operazione.

La norma esige che delle informazioni date al cliente in ordine
all'inadeguatezza dell'operazione si faccia menzione nel documento che racco-
glie l'autorizzazione scritta del cliente: nel caso di specie non solo difetta
185 l'indicazione delle specifiche ragioni dell'inadeguatezza, ma non risulta neppure
(e la relativa prova è a carico della banca) che almeno oralmente il funzionario
della banca che curò l'operazione abbia spiegato al cliente i motivi per cui la det-
ta operazione doveva ritenersi inadeguata.

In sostanza la banca non avrebbe dovuto limitarsi ad avvisare il cliente che
190 l'operazione non era adeguata al suo profilo di investitore, ma avrebbe dovuto
informarlo delle ragioni per cui non era opportuno eseguirla, e avrebbe potuto
procedere solo sulla base di un ordine che contenesse l'indicazione delle specifi-

che informative di inadeguatezza fornite al cliente, oltre che l'espressione della
volontà di quest'ultimo di procedere ugualmente, nonostante le avvertenze di se-
195 gno contrario ricevute.

In difetto era tenuta ad astenersi dall'eseguire l'operazione.

La carenza informativa in ordine ai motivi per cui l'operazione veniva
sconsigliata si risolve in un grave inadempimento della banca, che si pone in
nesso di causa efficiente con il lamentato danno, trattandosi di operazione ese-
200 guita in difetto dei presupposti che legittimavano la banca a compierla. In difet-
to di tali presupposti l'intermediario avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere
l'operazione, eliminando quindi in radice il rischio di un danno per l'investitore.

Il danno subito dall'attore va quantificato, al netto delle cedole percepite
(£. 10.162.417 = € 5.248,45) e del valore attuale dei titoli (che si quantifica in €
205 15.000,00 pari al 20% del nominale), in €. 58.796,88 (79.045,33 - 5.248,45 -
15.000,00).

Il rigetto della domanda di nullità e l'accoglimento della sola domanda
subordinata giustificano la compensazione per la metà delle spese di causa. Per
la restante metà le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
210 tivo

P. Q. M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione
respinta, così provvede:

condanna Friulcassa S.p.A. Cassa Regionale di Risparmio a pagare a [REDACTED]
215 [REDACTED] la somma di € 58.796,88, oltre alla metà delle spese del giudizio, che,
per l'intero, in difetto di notula, liquida in € 6.000,00, di cui € 1.825,00 per
diritti ed € 4.000,00 per onorari, il resto per spese, oltre a spese generali


(12,50% su diritti e onorari), cpa e iva sulle somme imponibili come per legge.

220 Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2010.


IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE (B-3)
Emanuela RAGAZZON



Depositato in Cancelleria
il 26/07/2010

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (B-3)
Emanuela RAGAZZON



FATTE comunicazioni
Treviso, 9/8/10

L'OPERAIERE GIUDIZIARIO
Mario AZZALINI